



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2019/00465

2019/250/00068

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 19/03/2019

Altri Settori:

Estensore: Maurizio D'Elia

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: DISPOSIZIONI TECNICHE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI FUMI RIVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE, APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE (RISTORANTI, PIZZERIE, FRIGGITORIE ETC.) ED ATTIVITÀ A QUESTE ASSIMILABILI.
ORDINANZA DIRIGENZIALE 2018/02530 DEL 18/12/2018. PARZIALE RETTIFICA.

Responsabili procedimento	Data Visto
Giovanni Ventrella	19/03/2019
Dirigente	Data Sottoscrizione
Vincenzo Campanaro	APPOSTA IL 19/03/2019

Il Direttore della Ripartizione
“Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”
Dott. Ing. Vincenzo CAMPANARO

PRESO ATTO della O.D. n. 2018/02530 del 18/12/2018;

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento, è stabilito che all’interno della documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di nulla osta alla deroga alla installazione di canna fumaria da presentare alla competente Ripartizione “Urbanistica ed Edilizia Privata”/Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), vi sia il parere favorevole del condominio presso il quale insiste l’immobile presso cui si intende svolgere attività oggetto di istanza;

TENUTO CONTO delle svariate segnalazioni sulla questione, pervenute da parte dei tecnici incaricati dalla committenza a riguardo della complessità determinata da tale previsione, ritenuta ingiustificata;

RITENUTO opportuno procedere, conseguentemente, ad un approfondimento sulla questione della obbligatorietà del parere favorevole condominiale, al fine del soddisfacimento di una delle varie condizioni previste per il rilascio del nulla osta per impianto in deroga da parte della competente Ripartizione “Urbanistica ed Edilizia Privata/SUE”;

VISTE le risultanze del *Tavolo tecnico* del 08/03/2019, giusta nota di convocazione dell’Assessorato all’Ambiente prot. n.2983 del 07/01/2019;

RILEVATO che l’installazione di una canna fumaria, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza sulla questione, sostanzia un pieno diritto del proprietario dell’immobile su cui l’assemblea condominiale non ha alcun titolo ad opporsi, non essendo necessario alcun tipo di autorizzazione preventiva: infatti, il proprietario dell’immobile/gestore dell’attività è tenuto a disporre che l’impianto sia a norma e che siano rispettati il decoro architettonico, il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell’edificio e le distanze legali. Se tale diritto viene garantito per tale tipo di impianto (canna fumaria), dovrà, a maggior ragione esserlo per un impianto in deroga il cui impatto, rispetto all’utilizzo delle parti comuni dell’edificio, è certamente minore;

TENUTO CONTO che, conseguentemente, si rende necessario introdurre una rettifica all’art.3 che, nella sua attuale formulazione, così recita:

*Al fine di ottenere la **deroga** al presente provvedimento, dovrà essere presentata al Comune apposita istanza motivata e corredata almeno dalla seguente documentazione:*

- *relazione tecnica esplicativa, con indicazione di tipologia e caratteristiche delle apparecchiature installate;*
- *planimetria della zona in scala 1:2000 o superiore se disponibile;*
- *pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate;*
- *fotografie, sezioni e/o prospetti che evidenzino la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti;*
- *parere del condominio;*
- *parere dell’Autorità competente e/o dell’Ente delegato in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).*

eliminando l’obbligo che sia allegato il parere del condominio;

RITENUTO di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE di:

1. RETTIFICARE PARZIALMENTE l'art.3 della O.D. n. 2018/02530 - eliminando l'obbligo di produrre il parere favorevole condominiale quale allegato alla documentazione in questione, con la relativa facoltà, confermando, per tutto il resto, l'efficacia del richiamato Provvedimento Dirigenziale n.2530/2018, di modo che l'art.3 in questione deve essere come di seguito riformulato:

*Al fine di ottenere la **deroga** al presente provvedimento, dovrà essere presentata al Comune apposita istanza motivata e corredata almeno dalla seguente documentazione:*

- *relazione tecnica esplicativa, con indicazione di tipologia e caratteristiche delle apparecchiature installate;*
- *planimetria della zona in scala 1:2000 o superiore se disponibile;*
- *pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate;*
- *fotografie, sezioni e/o prospetti che evidenzino la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti;*
- *parere dell'Autorità competente e/o dell'Ente delegato in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).*

D I S P O N E, altresì, che la presente Ordinanza:

- immediatamente esecutiva, sia pubblicata per n.10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Bari con efficacia notiziale;
- sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it);
- sia trasmessa:

per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza a:

- Ripartizione "Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile";
- Ripartizione "Urbanistica ed Edilizia Privata"/Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);
- Ripartizione "Sviluppo Economico";
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Bari;
- ARPA Puglia - Direzione Generale;
- ARPA Puglia - DAP Bari;
- Azienda Sanitaria della Provincia di Bari;
Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
- Azienda Sanitaria della Provincia di Bari;
Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.);
- Azienda Sanitaria della Provincia di Bari;
Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.eS.A.L.);

nonché, per opportuna conoscenza, a:

- Ripartizione "Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche";
- Associazioni di categoria, interessate dal presente provvedimento (commercianti, esercenti, artigiani, amministratori condominio *etc.*) presenti sul territorio comunale.

A norma dell'art.3, comma 4°, della L. 07/08/1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia - sede di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

ovvero

- è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 19/03/2019 ed è divenuta esecutiva in data 19/03/2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>